

Vice Direzione Generale Operation  
Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze  
L'Diritto

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 18/4/2025  
RFLVDO-COF.FNA0011\PA2025\000276  
1

**Spett.le REGIONE TOSCANA**

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale

PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** [ID 2377] Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e l.r. 44/2024 art. 25 del D.Lgs 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "RNE13" con potenza nominale pari a 19,972 MWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nei Comuni di Altopascio e Porcari (LU). Proponente: RNE13 S.r.l. – Richiesta di pareri e di contributi istruttori.

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla documentazione resa disponibile con PEC del 19.03.2025, si riporta di seguito il contributo di questa Direzione nel rispetto del D.P.R. n. 753/80 "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*" relativo alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

Analizzata la documentazione si rileva che il progetto dell'impianto fotovoltaico sembra non ricade nella fascia di rispetto ferroviaria, di cui all'art. 49 del D.P.R. n.753/80, ma, il collegamento tramite cavidotto interrato dalla cabina di consegna dell'impianto alla linea cabina primaria Grosseto Sud attraversa inferiormente la linea ferroviaria Roma – Pisa al Km 185+525 circa.

Si fa presente che il procedimento di Autorizzazione Unica, che per il caso specifico trattasi di procedimento che interferisce con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e della pubblica incolumità ai sensi del D.P.R. n. 753/80, non è soggetto alla disciplina del silenzio assenso di cui agli artt. 17 bis e 20 della Legge n. 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della Legge n. 69/2009, di modifica dello stesso art. 20.

Pertanto, il rilascio delle autorizzazioni a realizzare opere in fascia di rispetto ferroviaria, di cui al D.P.R. n.753/80, che si concretizza nella valutazione di compatibilità di un'opera con le esigenze di un pubblico servizio, quale è il servizio ferroviario, non può essere ricondotta all'interno del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi.

Stante quanto sopra, poiché la sicurezza dell'esercizio ferroviario rappresenta un interesse prevalente che deve essere tutelato, questa Direzione rilascerà specifica autorizzazione sulla base del progetto esecutivo

LC – EB – JF

Viale Francesco Redi, 2 – 50144 - Firenze  
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con sede unica soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sesdecies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015  
Sedelegata: Piazza della Libertà, 100/101 - 00187 Roma  
Cod. Fisc. 04531521000  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
C.C.I.A.A. Registro Imprese di Roma - 04531521000 - R.E.A. 75536





delle opere in oggetto, che dovrà essere conforme alla normativa nazionale ed alle specifiche ferroviarie in materia (CFI 11 17, D.M. n. 449/88 e ss.mm.ii).

Nella fattispecie, si specifica che gli attraversamenti ed i parallelismi in proprietà e/o ad una distanza minore di mt. 6 dalla rotaia più vicina devono essere regolamentati con specifica convenzione a titolo oneroso che l'Ente Gestore dell'elettrodotto dovrà sottoscrivere con questa Società. L'atto sarà redatto sulla base del progetto esecutivo preventivamente valutato e approvato da questa Direzione, a fronte dell'attivazione di una polizza RCT o estensione di una già in essere per ogni opera di attraversamento della linea ferroviaria, con massimale valutato per tipologia di opera.

Si precisa, in riferimento al D.P.R. n° 753/80, che sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie dovrà essere garantito il rispetto del titolo III del suddetto D.P.R.

Ad ogni buon conto si fa presente anche che, ai sensi della legge n° 210/1985 e successive modifiche ed integrazioni, i beni di proprietà di questa Società non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso della Società stessa, con particolare riferimento per quelli la cui destinazione è finalizzata a compiti istituzionali, pertanto, eventuali aree di proprietà dovranno essere gestite mediante atti di convenzione.

Stante quanto sopra, questa Direzione si esprime nell'ambito del presente procedimento con parere preliminarmente favorevole ma, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente parere.

La sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione avverrà in seguito all'approvazione del progetto esecutivo, e successivamente sarà rilasciata specifica autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi dell'art.58 del D.P.R. n.753/80

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono

Cordiali saluti

*Gabriele Ticci*

GABRIELE TICCI

Firmato da  
GABRIELE TICCI  
il 17/04/2025 alle  
14:17:41 CEST